

PROTOCOLLO D'INTESA

La Regione Lazio con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, C.F. 080143490581, nella persona del Presidente pro-tempore Francesco Rocca;

E

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (C.F.80029030568), con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi, 4, rappresentata dal Rettore, Stefano Ubertini;

di seguito denominate anche come “le Parti”;

Premesso

- che la Regione Lazio, per la complessità e l'ampiezza delle proprie funzioni, necessita, per l'efficienza delle proprie attività, una qualificazione culturale e tecnico-scientifica sempre più elevata;
- che la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico durevole e sostenibile del territorio, con particolare riguardo al settore della conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, la salvaguardia delle risorse naturali (fauna e flora), la valorizzazione delle attività agricole sia in termini di comparto produttivo di derrate alimentari, sia in termini di tutela attiva che il comparto agricolo svolge sul territorio e sulle aree rurali in generale, lo studio, l'approfondimento e l'applicazione pratica delle tematiche economiche, delle scienze della pubblica amministrazione e delle scienze della comunicazione, la valorizzazione culturale ed economica della musica, delle arti dello spettacolo e dello sport e della ricerca sanitaria e fitosanitaria sono tutti campi di attività della Regione in progressiva evoluzione nei quali è essenziale un continuo aggiornamento delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle impostazioni teoriche e culturali;
- che la Regione ha tra i suoi obiettivi anche l'arricchimento delle conoscenze sul proprio territorio, la crescita delle istituzioni scientifiche e di ricerca ed un loro più stretto legame con i problemi dello sviluppo del territorio;
- che è utile per le istituzioni universitarie il confronto con l'azione amministrativa e di governo del territorio, l'acquisizione e l'utilizzazione di dati ed informazioni presenti nelle amministrazioni locali, la sperimentazione sul territorio dei risultati della ricerca scientifica;
- che la Regione riconosce nell'Università un interlocutore scientifico fondamentale per la sua azione ed intende, pertanto, rafforzare le forme di collaborazione già in essere e l'interscambio di competenze, implementandone di nuove su tematiche di attualità e sviluppo;
- che l'Università considera tra i suoi scopi fondamentali la partecipazione, mediante il suo contributo, alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze, allo sviluppo economico e sociale, culturale e civile del territorio;

Considerato

- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 433 del 2 agosto 2023 è stato approvato lo schema del presente Protocollo d'Intesa;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente protocollo, al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche e per affrontare al meglio i compiti istituzionali delle Parti, ha ad oggetto: forme di collaborazione scientifica, di studio e scambio di servizi, di strumenti, di competenze e di tecnologie, di attività di ricerca, di consulenza, di formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse e con finalità condivise.
2. Per la realizzazione di tale rapporto convenzionale le Parti si impegnano ad attuare, in specifici ambiti di comune interesse, sinergie finalizzate al miglior svolgimento dei compiti istituzionali loro propri nel rispetto di criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Le Parti si impegnano a fornire il supporto delle proprie strutture, del proprio personale e delle proprie risorse strumentali, secondo le modalità che saranno stabilite in specifici progetti di collaborazione. Tale collaborazione si realizza tramite il supporto alle attività della Regione da parte delle strutture di ricerca e di formazione dell'Università mentre la Regione mette a disposizione dell'Università dati ed informazioni relative al territorio regionale ai fini della sperimentazione sul territorio dei risultati della ricerca scientifica.
4. I risultati dei progetti di collaborazione attivati avranno carattere di pubblicità, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalla legislazione vigente o derivanti da quanto previsto al successivo articolo 5.
5. Gli stessi risultati dei progetti di collaborazione potranno essere utilizzati dalle parti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito delle attività, anche di pianificazione e programmazione e negli altri servizi di rispettiva competenza.

Art. 2

(Modalità di attuazione)

1. I progetti di collaborazione attivati sulla base del presente protocollo saranno regolati da apposite convenzioni attuative, nelle quali dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:



- a) presentazione della natura e dei programmi delle attività previste;
 - b) definizione degli obiettivi e degli indicatori di risultato in termini di efficacia e/o economicità ed i relativi vantaggi per i due enti;
 - c) definizione dei responsabili del progetto per ciascuna delle parti;
 - d) definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti;
 - e) eventuali sedi di realizzazione, nel caso di seminari, corsi di formazione, master o simili;
 - f) tempi di realizzazione;
 - g) modalità di comunicazione, pubblicazione e utilizzazione dei risultati;
2. Qualora il progetto di collaborazione preveda l'assunzione di oneri finanziari diretti o indiretti, la convenzione attuativa deve prevedere apposite norme sulla gestione amministrativo-contabile con le modalità di ripartizione e corresponsione di tali oneri. Il progetto diverrà esecutivo solo dopo gli atti deliberativi indicanti i conti economici d'imputazione di eventuali costi e ricavi.
 3. Le Parti potranno espletare azioni coordinate per l'attuazione di progetti europei condividendo finalità e forze in campo al fine di favorire le modalità di accesso e portare avanti concretamente le progettualità individuate.

Art. 3

(Gruppo di coordinamento)

1. Viene costituito un gruppo di coordinamento per l'attuazione del presente protocollo, così composto:
 - per la Regione:
il Presidente della Regione Lazio o suo delegato
l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste
il Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste
 - per l'Università
Il Rettore
Il Prorettore
Il Direttore Generale
2. Il gruppo di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
 - elabora un programma di attività annuale o pluriennale organizzato per ambiti tematici all'interno dei quali dovranno svilupparsi i progetti di collaborazione e lo sottopone all'approvazione dei competenti organi della Regione e dell'Università;
 - esamina i progetti di collaborazione proposti, valutandone la congruità rispetto ai principi e alle finalità del presente protocollo e agli ambiti tematici inclusi nel



- programma di attività;
- definisce le modalità di attuazione dei progetti, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 2;
 - relaziona trimestralmente ai competenti organi della Regione e dell'Università circa l'andamento e i risultati dei progetti attivati;
 - propone iniziative condivise sulla pubblicizzazione e sulla utilizzazione dei risultati ottenuti.

Art. 4

(Durata e facoltà di recesso)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà rinnovato con comunicazione scritta fatta salva la facoltà, per ciascuna delle Parti, di recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte tramite raccomandata R.R., con preavviso di almeno sessanta giorni.
2. Nessuna delle Parti potrà pretendere alcunché dall'altra in conseguenza dell'esercizio della suddetta facoltà di recesso.
3. Il presente protocollo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora una delle Parti si renda inadempiente all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Obbligo di riservatezza)

1. Le Parti si impegnano espressamente a mantenere l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni di carattere tecnico o personale, verbali o scritte, reciprocamente trasmesse in base alla attivazione dei progetti di collaborazione previsti dal presente protocollo e ad usarle solo per gli scopi da questa stabiliti.
2. Le Parti si impegnano affinché l'obbligo di riservatezza di cui sopra venga adempiuto dai propri amministratori, dipendenti, incaricati, collaboratori, consulenti e studenti che dovessero avere necessità di venire a conoscenza di dati definiti sensibili in base alle norme vigenti.

Art. 6

(Proprietà intellettuale)

1. Espressamente le Parti convengono che qualsiasi attività promozionale relativa ai progetti di collaborazione attivata, ivi inclusi i comunicati stampa, dovranno essere approvati da entrambe le parti prima di qualsiasi diffusione.
2. I materiali realizzati mediante i progetti di collaborazione attivati, sotto forma sia di testi sia di banche-dati, rimangono di esclusiva proprietà delle Parti e ogni loro riproduzione parziale o



totale per usi non previsti dal presente protocollo dovrà essere concordemente autorizzata dalle Parti.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università e la Regione provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei fini dell'oggetto del presente protocollo e di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. n.101/2018 nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Art. 8

(Non esclusività)

1. La collaborazione costituente oggetto del presente protocollo non avrà carattere di esclusività per alcuna delle Parti.

Art. 9

(Registrazione)

1. Il presente protocollo sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n. 131 del 26/04/86, a carico della parte che chiederà la registrazione.

Art. 10

(Legge applicabile e foro competente)

1. Ogni attività prevista dal presente protocollo si svolgerà, comunque, nel rispetto delle leggi e degli statuti e regolamenti della Regione e dell'Università.
2. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Protocollo. Nel caso in cui ciò sia impossibile, sarà competente in via esclusiva il foro di Viterbo.

Università degli Studi della Tuscia
IL RETTORE

Regione Lazio
IL PRESIDENTE